



COMUNE DI SANTE MARIE

Provincia di L'Aquila



ORDINANZA SINDACALE N° 01/2026

OGGETTO: Obbligo di manutenzione, pulizia e sfalcio della vegetazione su terreni privati e potatura di siepi e rami prospicienti la viabilità pubblica, ai fini della tutela della sicurezza, dell'igiene e del decoro urbano.

IL SINDACO

- Premesso** è stato rilevato, su diverse aree del territorio comunale, uno stato diffuso di abbandono e incuria di terreni privati, in particolare quelli confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico;
- Considerato che** la presenza di vegetazione spontanea, rovi, siepi e rami sporgenti lungo i margini delle strade e dei marciapiedi comporta ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare, nonché situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- Rilevato che** la mancata manutenzione delle aree private può determinare:
- limitazione della visibilità stradale;
 - intralcio alla segnaletica;
 - incremento del rischio di incidenti;
 - condizioni favorevoli alla proliferazione di animali infestanti e insetti nocivi;
 - aumento del rischio di incendi, soprattutto nel periodo estivo;
- Ritenuto** necessario adottare provvedimenti urgenti a tutela della sicurezza stradale, dell'igiene pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- Visti**
- gli artt. 892 e 894 del Codice Civile;
 - gli artt. 18 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione;
 - l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
 - il Regolamento Comunale di Polizia Rurale e/o Urbana vigente;
 - ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza, igiene pubblica e tutela ambientale;

O R D I N A

a tutti i proprietari, affittuari, usufruttuari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree verdi, fondi rustici e superfici private, posti all'interno del territorio comunale e confinanti con strade pubbliche o ad uso pubblico, di provvedere:

1. **alla regolare pulizia e manutenzione delle aree**, mediante sfalcio dell'erba e rimozione della vegetazione infestante;
2. **alla potatura di siepi, alberi e rami sporgenti**, al fine di evitare l'invasione della sede stradale e dei marciapiedi;
3. **alla rimozione di rifiuti, materiali abbandonati e ogni fonte di degrado**;
4. **alla conservazione delle condizioni di sicurezza**, evitando qualsiasi situazione di pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità;
5. **al mantenimento continuo delle aree in stato decoroso**, con interventi periodici durante tutto l'anno.

DISPONE

che gli interventi sopra indicati siano effettuati **entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza** e successivamente mantenuti con carattere continuativo.


AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, fatto salvo ogni ulteriore profilo di responsabilità civile e penale;
- che l'Amministrazione Comunale procederà a controlli tramite la Polizia Locale;
- che, in caso di inadempienza, il Comune potrà intervenire in via sostitutiva con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati, ai sensi di legge;
- che la presente ordinanza ha valore di **diffida formale**.

Disposizioni Finali

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.02.2026


Il Sindaco
(Lorenzo Berardinetti)

